

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).  
Parere Motivato ai sensi dell'art.15 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. relativo al Piano Regolatore Territoriale del Lazio Meridionale (P.R.T. Co.S.I.La.M.)

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013";

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 "Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 12 giugno 2013, n.148 con la quale è stato adottato il Regolamento Regionale del 26 giugno 2013, n. 11 recante la modifica all'art. 20 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all'Allegato B del medesimo Regolamento Regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 3 novembre 2013, n. 308 concernente "Modalità per l'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica" la quale ha disposto che i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica avviati precedentemente l'entrata in vigore del soprarichiamato Regolamento Regionale n. 11 del 26 giugno 2013 sono di competenza della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 145 del 31 marzo 2016, recante "Modifica del regolamento regionale n. 1 del 06/09/2002, (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche nonché del relativo allegato B" con la quale si è provveduto, tra l'altro ad istituire la Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti";

VISTO il Regolamento regionale 4 aprile 2016, n.8 concernente: «Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni» che ha istituito la Direzione regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti, comprendendo tra le competenze anche quelle soprarichiamate in materia di VAS;

VISTA la Determina n. G08245 del 18 luglio 2016 a firma del Direttore della Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti" con la quale è stata data attuazione alla Direttiva del Segretario Generale prot. 370271 del 13 luglio 2016 riguardante l'organizzazione delle strutture organizzative

di base denominate “Aree” ed “Uffici” della Direzione regionale “Governo del Ciclo dei Rifiuti” ed in particolare l’istituzione dell’Area “Valutazione di Impatto Ambientale”;

VISTA la declaratoria dell’Area “Valutazione di Impatto Ambientale” in cui tra l’altro è previsto che “Cura la definizione delle istruttorie riguardanti i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) afferenti le pratiche in corso di istruttoria precedenti all’entrata in vigore del Regolamento Regionale n.11 del 26/06/2013”;

VISTO il Regolamento regionale del 13 ottobre 2017, n. 23, concernente: «Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni», approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017, con il quale si è provveduto ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale istituendo la Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, attribuendo alla stessa le relative competenze;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06 novembre 2017 “Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette” con la quale sono state assegnate le relative competenze;

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i. concernenti l’organizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, con il quale si è provveduto alla ridefinizione dell’assetto organizzativo della Direzione regionale, mediante la soppressione, istituzione e conferma delle attuali strutture della Direzione regionale;

PRESO ATTO che, in ragione delle soprarichiamate disposizioni, le competenze ed i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, avviati precedentemente l’entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 11 del 26 giugno 2013 e disciplinati dall’attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 3 ottobre 2013 concernente “Modalità per l’esercizio delle funzioni relative ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica”, sono di competenza della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”;

VISTA l’istanza presentata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.) con la nota prot. n. 1826 del 06 settembre 2010, acquisita al protocollo regionale con il n. 204622/2S/04 del 10 settembre 2010 (acquisita dall’Area V.I.A. al prot.n.23085 del 15/09/2010) per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativamente al Piano Regolatore Territoriale del Lazio Meridionale;

CONSIDERATO che la suddetta istanza rientra tra quelle in corso di istruttoria precedenti all’entrata in vigore del menzionato Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013;

PREMESSO che:

- a) il Piano del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (di seguito “Piano”), presentato a questa Autorità Competente dal Co.S.I.La.M., deve essere sottoposto a VAS in quanto ricompreso tra piani previsti all’art. 6, comma 2, del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. (di seguito il “Decreto”);
- b) la suddetta istanza rientra tra quelle in corso di istruttoria precedenti all’entrata in vigore del menzionato Regolamento Regionale n. 11 del 26/06/2013;

- c) con la succitata nota prot. n. 1826 del 06 settembre 2010, il Co.S.I.La.M. (indicato di seguito come “Autorità Procedente”), ha trasmesso alla Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale, le cui competenze sono confluite ora nella Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti (di seguito “Autorità Competente”), il Rapporto preliminare relativo al piano in oggetto;
- d) la trasmissione del rapporto preliminare ha determinato l’avvio della fase di consultazione preliminare (Scoping) di cui all’art.13, comma 1, del decreto;
- e) nella suddetta fase sono stati individuati congiuntamente i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicati formalmente con nota prot. n. 19962 del 26/10/2010:
- 1) Regione Lazio — Direzione Regionale Ambiente:
    - Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente;
    - Area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale;
    - Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale;
    - Area Conservazione Foreste;
    - Uffici centrali del Ruolo Unico delle AA. N.N. P.P. — Piani d'Assetto
  - 2) Regione Lazio — Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;
  - 3) Agenzia Regionale Parchi — ARP;
  - 4) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio — Arpa Lazio;
  - 5) Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
  - 6) Autorità dei Bacini Regionali del Lazio;
  - 7) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Ministero dei Beni Culturali;
  - 8) Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Latina e Frosinone;
  - 9) Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio;
  - 10) Provincia di Frosinone — Settore Ambiente;
  - 11) Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise;
  - 12) Parco Naturale Regionale Monti Aurunci;
  - 13) Riserva Naturale Antichissime Città di Fregellae e Fabriateria Nova e Lago S. Giovanni Incarico;
- f) ai sensi dell'art.30, comma 2-bis, del decreto con la sopra richiamata nota l'Autorità competente ha richiesto all'Autorità precedente l'invio del Rapporto Preliminare anche alle seguenti autorità competenti regionali:
- Regione Abruzzo, Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;
  - Regione Molise, Assessorato Ambiente, Direzione Generale VI, Servizio Conservazione della Natura e V.I.A.;
  - Regione Campania, Autorità Ambientale Regione Campania;
- g) con nota prot. n. 36967 del 9 novembre 2010, ai sensi dell'art.30, comma 2-bis, del decreto l'Autorità competente ha dato comunicazione alle Autorità competenti regionali sopra elencate del loro coinvolgimento nella procedura in oggetto;
- h) che il contributo atteso dai Soggetti Competenti è rappresentato da tutti i dati in loro possesso per definire l'analisi del contesto ambientale, osservazioni, suggerimenti o proposte di

integrazione in fase preliminare all'elaborazione del Piano e soprattutto del Rapporto Ambientale, con particolare riferimento a dati ed indicatori, ai piani e programmi considerati nell'analisi di coerenza, alle strategie e agli obiettivi di sostenibilità ambientale;

- i) con nota prot. 2634 del 23 dicembre 2010, acquisita con prot. n. 116707/08/04 del 30 dicembre 2012 (ns. prot. n. 80 del 05 gennaio 2011), l'Autorità procedente ha trasmesso il Rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale individuati;
- j) a seguito degli accordi per le vie brevi con l'autorità procedente e della corrispondenza intercorsa con gli SCA coinvolti nel procedimento, con nota prot. n. 83453 del 24 febbraio 2011, è stata convocata dall'Autorità competente, per il giorno 15 marzo 2011, la prima conferenza di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto;
- k) a seguito di accordi per le vie brevi con l'Autorità procedente ed espletate le attività rese necessarie in ragione di quanto emerso in occasione della prima conferenza di consultazione, con nota prot. n. 41236 del 31 gennaio 2013, è stata convocata dall'Autorità competente, per il giorno 20 febbraio 2013, la seconda conferenza di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto.
- l) a seguito degli accordi per le vie brevi con l'Autorità procedente ed espletate le attività rese necessarie in ragione di quanto emerso in occasione della seconda conferenza di consultazione, con nota prot. n. 170471 del 6 maggio 2013, è stata convocata dall'autorità competente, per il giorno 23 maggio 2013, la terza conferenza di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto.
- m) i contributi e le osservazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale pervenuti in fase di consultazione preliminare, sono stati allegati al Documento di Scoping;

DATO ATTO che a seguito dei suddetti adempimenti formali espletati dall'Autorità procedente e delle Conferenze di Consultazione avviate con gli SCA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto, l'Autorità competente - la Direzione regionale "Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative" - Area Valutazione d'Impatto Ambientale - ha formalizzato la conclusione della fase di consultazione preliminare, trasmettendo all'Autorità procedente il "Documento di Scoping" - nota prot. n. 210419 del 08/04/2014. Le considerazioni generali e quelle specifiche indicate in tale documento, necessarie per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, anche sulla base delle osservazioni e contributi pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale risultano essere le seguenti:

- 1) *Tutte le elaborazioni del rapporto ambientale aventi a riferimento rappresentazioni di dati provenienti da banche dati dovranno essere corredate di indicazione della fonte informativa ufficiale tale da renderne univoca l'individuazione.*
- 2) *Dovranno essere indicati, tenuto conto dell'art.34 del decreto, gli obiettivi di protezione ambientale e sviluppo sostenibile stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti al piano e il modo in cui gli stessi hanno contribuito alla formulazione degli obiettivi e delle azioni di piano.*
- 3) *Dovranno essere evidenziati i contenuti e le azioni di piano derivanti dagli obiettivi normativi e di sostenibilità che si intendono perseguire con lo strumento oggetto della valutazione, tenuto conto delle specificità territoriali;*
- 4) *Dovrà essere determinato un quadro di correlazione tra obiettivi generali (discendenti dagli obiettivi di protezione ambientale di cui al punto 2) e dalla normativa di riferimento), obiettivi specifici e singole azioni previste dal Piano; è opportuno che tale correlazione sia leggibile e organizzata in forma tabellare con evidenza delle azioni previste per il raggiungimento di ogni obiettivo di piano. La correlazione obiettivi-azioni dovrà trovare riscontro anche nelle matrici*

*di valutazione della coerenza esterna e interna, di valutazione degli impatti, e per la definizione del piano di monitoraggio;*

- 5) Integrare il quadro conoscitivo con l'analisi degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate) e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;*
- 6) Evidenziare qualsiasi problema e/o sensibilità ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Rapporto Ambientale deve fornire evidenza di tutte le sensibilità/criticità di riferimento ai fini della determinazione degli obiettivi e delle azioni di piano. A tal riguardo si consiglia di rappresentare le stesse all'interno dei capitoli inerenti la descrizione dello stato della singola componente anche mediante tabelle di sintesi.*
- 7) L'analisi, di cui ai punti precedenti, dovrà considerare la eventuale presenza di aree centrali primarie e secondarie della R.Eco.R.d. Lazio (studio tecnico e aggiornamento approvati con det.B3 189 del 30/06/2010 e det. A04041 del 03/05/2012), la eventuale presenza di "aree focali per specie sensibili", le sensibilità paesaggistiche, archeologiche e ambientali;*
- 8) Esplicitare come l'analisi delle sensibilità e valenze del patrimonio storico, culturale, paesaggistico, archeologico, naturalistico-vegetazionale e faunistico, afferenti il contesto territoriale e locale di riferimento ha influito sulla scelta degli obiettivi specifici di piano;*
- 9) Attraverso l'analisi della coerenza esterna con altri strumenti e livelli di pianificazione, andranno rilevate la conformità, la compatibilità o eventuali incoerenze con le finalità del piano, con particolare riferimento alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e ambientale, ai luoghi di nuova edificazione, alla localizzazione di nuove infrastrutture o potenziamento di quelle esistenti (viabilità, reti di servizio, depuratori) e servizi. Di esse dovrà essere dato riscontro, mediante la possibilità di recepimento o di esclusione dal piano, di scelte pianificatorie preesistenti o di livello superiore, con particolare riferimento a:
  - a. Schema di Piano Regionale Territoriale Generale (PTRG) adottato con D.G.R. n.3085/98 e n.2437/98;*
  - b. Piano Regionale di tutela delle acque approvato con DCR n.42 del 27/09/2007*
  - c. Piano di risanamento della qualità dell'aria approvato con DCR n.66 del 10/12/2009*
  - d. Piano di Gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta regionale il 18/01/2012 e pubblicato sul S.O. n.15 del BURL n. IO del 14/03/20102*
  - e. Schema Piano parchi di cui adottato con DGRI 1 746 del 29/12/1993*
  - f. Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007*
  - g. Piani Territoriali Paesistici approvati e vigenti*
  - h. Pianificazione vigente delle Autorità di bacino interessate*
  - i. Pianificazione vigente dei Distretti idrografici interessati*
  - j. PTPG Provincia di Frosinone*
  - k. Piano regionale attività estrattive Pianificazione e misure di salvaguardia delle ANP e delle Riserve coinvolte nella procedura di VAS*
  - m. Quanto al punto precedente con particolare riferimento a quanto evidenziato dall'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci con nota prot. n. 1279 del 19 febbraio 2013 "norme di**

*salvaguardia così come previsto all'art. 8 della L.r. 29/97 e dal Decreto istitutivo del Monumento Naturale di Montecassino"*

- 10) L'analisi di coerenza esterna dovrà essere descritta sulla base di una matrice di correlazione in cui per ogni azione di Piano sia verificata la coerenza con ognuno degli obiettivi di sostenibilità afferenti il piano e derivanti dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati;*
- 11) Dovrà essere verificata, tramite matrice di correlazione, l'analisi di coerenza interna, considerando che la stessa è finalizzata ad assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del Piano e tra le azioni proposte per conseguirli, in modo tale da evidenziare eventuali incongruenze tra azioni di piano.*
- 12) Esplicitare le motivazioni che sottendono le variazioni più significative apportate dal Piano in procedura rispetto alla attuale configurazione pianificatoria e come le stesse concorrano al raggiungimento degli obiettivi di piano.*
- 13) Dovranno essere esplicitati i criteri finalizzati alla determinazione delle previsioni di piano che comportano modificazioni dell'attuale destinazione dei suoli, per ogni classe di uso prevista dal piano e con particolare riferimento ai comparti. I criteri dovranno fornire evidenza delle modalità di considerazione delle sensibilità ambientali, culturali e paesaggistiche presenti, e di come le finalità del piano sono state considerate ai fini della determinazione delle suddette classificazioni.*
- 14) I criteri finalizzati alla determinazione delle scelte localizzative, e conseguentemente sulle modalità di perimetrazione delle stesse, inerenti le classi di uso dei suoli previste dal piano, dovranno essere elaborati in modo tale da rendere evidente, per ogni classe, le modalità di applicazione degli stessi. I criteri dovranno prevedere almeno l'applicazione di fattori escludenti e fornire evidenza, delle modalità di considerazione delle sensibilità ambientali, culturali e paesaggistiche presenti e/o evidenziate dai soggetti competenti in materia ambientale, ed inoltre dei seguenti elementi:*
  - n. Sistemi ed ambiti di paesaggio di cui alla Tav. A del PTPR*
  - o. Aree di notevole interesse pubblico (L.r. 37/83, Art. 14 L.r. 24/98, Art. 134 comma I lett. A D.Lgs. 42/04, Art. 136 D.Lgs. 42/04)*
  - p. Aree tutelate per legge (Art. 134 comma I lett. b, Art. 142 comma I D.Lgs. 42/04)*
  - q. Immobili ed aree tipizzati dal Piano Paesaggistico (Art. 134 comma I lett. c) D.Lgs. 42/04);*
  - r. Beni di cui alla Tav. C del PTPR*
  - s. Vincolo di rispetto delle falde idriche, sorgenti e pozzi idropotabili*
  - t. Vincolo Usi Civici*
  - u. Zonazione sismica*
  - v. Siti di importanza comunitaria SIC*
  - w. Zone di protezione speciale ZPS*
  - x. Aree naturali protette ANP*
  - y. Aree pericolosità/rischio idraulico*
  - z. Aree pericolosità/rischio frana*
  - aa. Vincolo idrogeologico*
  - bb. Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MPOS — livello I)*
  - cc. Importanti Plant Area IPA*
  - dd. Geositi*

- ee. Rete Ecologica regionale/provinciale*
- ff. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*
- gg. Vincolo protezione telecomunicazioni*
- hh. Vincolo elettrodotti*
- ii. Vincolo ferroviario*
- jj. Monumenti naturali*
- kk. Pianificazione e misure di salvaguardia delle ANP e delle Riserve coinvolte nella procedura di VAS*
- ll. Quanto al punto precedente con particolare riferimento a quanto evidenziato dall'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci con nota prot. n. 1279 del 19 febbraio 2013 "norme di salvaguardia così come previsto all'art. 8 della L.r. 29/97 e dal Decreto istitutivo del Monumento Naturale di Montecassino".*

- 15) Con riferimento ai criteri elaborati di cui al punto precedente si dovranno evidenziare i casi di deroga agli stessi, per particolari situazioni, con indicazione delle motivazioni che hanno condotto alle determinazioni finali nonché le analisi delle alternative analizzate.*
- 16) Per quanto attiene le eventuali modificazioni al sistema infrastrutturale, con particolare riferimento al sistema della mobilità, dovrà essere rappresentato il quadro esigenziale da cui le stesse sono scaturite nonché essere valutate le alternative in ordine alla localizzazione ed al dimensionamento. Per ognuno degli elementi di piano va evidenziato il metodo e la procedura di valutazione che, tra le alternative considerate, consenta di arrivare alla scelta di maggior sostenibilità da riportare nello schema di piano.*
- 17) Nel Rapporto Ambientale l'analisi dei potenziali impatti dovrà considerare aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.*
- 18) L'analisi della significatività degli impatti deve essere valutata anche in relazione al contesto in cui ricade e alla sensibilità e criticità dello stesso: si dovrà pertanto fornire riscontro, in ordine alle valutazioni effettuate, della considerazione delle criticità e/o sensibilità di contesto. A tal proposito si ritiene utile l'indicazione di sintesi, all'interno dei relativi capitoli di descrizione delle componenti ambientali, delle sensibilità/criticità rilevate, ed a fornire oggettivo riscontro della loro considerazione nel sistema di valutazione della significatività degli impatti.*
- 19) Illustrare le misure correttive che, sulla base degli eventuali impatti individuati, dovranno essere previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano;*
- 20) Per le azioni di piano aventi significativi interessamenti delle componenti ambientali, dovranno essere analizzate e descritte le alternative tenute in considerazione nell'elaborazione delle previsioni di piano nonché gli eventuali scenari futuri alternativi ipotizzabili, avendo cura di evidenziare le ragioni della scelta delle alternative individuate e di come è stata effettuata la valutazione.*
- 21) Per le principali modificazioni che il piano intende apportare sul fronte della destinazione dei suoli e la determinazione delle stesse finalizzata allo sviluppo socio-economico del contesto territoriale di riferimento si richiede:
  - l. un' analisi socio-economica atta ad evidenziare i possibili ritorni derivanti dalla attuazione delle suddette previsioni sulle comunità locali.**

2. una rappresentazione del quadro esigenziale da cui le stesse hanno trovato origine e dimensionamento.
  3. un' analisi delle alternative considerate in merito ad ogni singola determinazione di piano.
- 22) Il Rapporto ambientale dovrà prevedere la predisposizione di un piano di monitoraggio volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive; si ritiene a tal fine necessario che:
1. la scelta di indicatori scaturisca dal sistema valutativo individuato nel Rapporto Ambientale e garantisca la verifica degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
  2. siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi;
  3. gli indicatori individuati ed utilizzati nel piano di monitoraggio dovranno essere corredati da un set descrittivo di dati rappresentante l'azione cui l'indicatore è correlato, la fonte di provenienza, l'aggiornamento previsto, l'unità di misura, la copertura spaziale per la quale lo stesso sarà disponibile, le modalità di calcolo in caso di indicatori derivati.
- 23) Il piano di monitoraggio dovrà essere strutturato in modo tale da individuare le persone responsabili dell'attuazione del monitoraggio e della redazione dei report, i tempi, le modalità di attuazione e le misure correttive per ogni azione di piano interessata dal monitoraggio stesso; Il piano di monitoraggio dovrà essere altresì corredato da un quadro economico attestante le risorse economico-finanziarie necessarie alla sua realizzazione nonché la disponibilità delle stesse.
- 24) Il rapporto ambientale dovrà essere aggiornato con le fasi della procedura di VAS svolta e dovrà dare evidenza dello stato di avanzamento dell'iter di adozione/approvazione individuando le modalità di raccordo con la procedura di VAS.
- 25) Nel Rapporto Ambientale dovrà essere data specifica evidenza di come il procedimento di VAS ha contribuito alla integrazione di criteri ambientali nelle scelte di piano.
- 26) Il Rapporto Ambientale dovrà contenere gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/97 e ss.mm.ii. ai fini della Valutazione di Incidenza relativa alle aree della Rete Natura 2000 ricadenti e limitrofe all'area interessata dal piano con particolare riferimento a quanto osservato dall'Area Conservazione Natura e Osservatorio regionale per l'Ambiente con nota prot. n. 103505 del 8 marzo 2011 allegata al documento di scoping.
- 27) Il Rapporto ambientale dovrà dare atto della fase di consultazione ed evidenziare come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti come specificato nei seguenti punti II. e III. E attraverso l'analisi puntuale delle osservazioni riportate nelle allegate note prot. n. 243258 del 27/06/2013 e prot. n. 85199 del 04/03/2013.

DATO ATTO che:

- con verbale di Assemblea del 14/03/2016, Rep. 14 Raccolta 12, registrato a Sora (Fr) il 22/03/2016 al n. 1265 a firma del Notaio Dott.ssa Alice Fiorletta, il Co.S.I.La.M. ha provveduto ad adottare il Piano Regolatore Territoriale del Lazio Meridionale, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica;
- a seguito della suddetta adozione è avvenuto il deposito in libera visione al pubblico, per il tramite dell'Albo Pretorio, per gg.60 naturali e consecutivi, sia presso il Co.S.I.La.M. che nei comuni Consorziati, oltre alle pubblicazioni previste dalla Legge in materia ed in particolare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 38 del 12/05/2016 e quotidiani nazionali e provinciali;



CONSIDERATO che dalla sopracitata pubblicazione sul B.U.R.L. è decorso il periodo utile di 60 giorni di cui all'art. 14 della Parte Seconda del Decreto per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico;

PRESO ATTO che il periodo di pubblicazione è avvenuto dal 12/05/2016 al 11/07/2016, al termine del quale sono pervenute al Co.S.I.La.M. n. 94 osservazioni, in merito alle quali ha provveduto a prendere atto delle relative controdeduzioni con verbale nell'Assemblea straordinaria del 16/01/2017, Rep. 303 Raccolta 249, registrato a Sora (Fr) il 30/01/2017 al n. 479 a firma del Notaio Dott.ssa Alice Fiorletta;

PRESO ATTO che il Co.S.I.La.M. con nota protocollo n. 2470 del 27/06/2017, assunta al protocollo regionale in data 27/06/2017 con il numero 326516, ha trasmesso il Piano Regolatore Territoriale del Lazio Meridionale, con allegato Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e il succitato verbale nell'Assemblea straordinaria di presa d'atto delle controdeduzioni pervenute, unitamente a quest'ultime;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 133380 del 20/03/2018 è stato convocato un tavolo tecnico dall'Autorità Competente, per il giorno 11/03/2018, in cui ha partecipato l'Autorità Procedente, alla quale è stato richiesto di fornire un'adeguata documentazione al fine di permettere la verifica dello stato della pianificazione generale vigente o adottata per ogni Comune del Consorzio, dalle quali risultassero rilevabili le aree: già ricomprese nel PRT vigente; quelle di espansione del PRT; quelle già ricomprese in PRG approvati; quelle individuare in PRG o PUCG già adottati; quelle già compromesse da fabbricati esistenti. Per tali aree è stato richiesto un confronto con la strumentazione paesaggistica vigente ed adottata;
- l'Autorità Procedente ha quindi provveduto ad ottemperare a detta richiesta, trasmettendo la documentazione predisposta con nota prot. n. 3010 del 02/07/2018, acquisita al protocollo regionale con il n. 397066 del 03/07/2018;
- con nota prot. n. 459631 del 25/07/2018 l'Autorità Competente ha richiesto specificazioni in merito agli aspetti delle norme del PRT, con particolare riferimento dell'art. 24 relativo alle industrie insalubri e stabilimenti a rischio di incendi rilevanti;
- i tecnici incaricati dall'Autorità Procedente hanno provveduto a fornire i chiarimenti richiesti con nota acquisita al protocollo regionale con il n. 493030 del 08/08/2018;
- con nota prot. n. 130847 del 18/02/2019 l'autorità Competente, rilevato che tra le osservazioni pervenute non erano presenti contributi da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolti nel procedimento e non essendo stata fornita da parte del Co.S.I.La.M. la documentazione comprovante la comunicazione agli stessi dell'avvenuta pubblicazione, tenuto comunque conto del tempo trascorso dalla data pubblicazione soprarichiamata, ha ritenuto necessario convocare una Conferenza di Valutazione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006, alla presenza dell'Autorità Procedente e di tutti gli SCA in data 18 febbraio 2019;
- in ragione del tempo trascorso si è dovuto provvedere ad aggiornare l'elenco degli SCA, in ragione delle intervenute novazioni delle denominazioni delle strutture coinvolte o delle modifiche delle competenze, individuando il seguente elenco:
  - Ministero per i beni e le attività culturali per il Lazio:
    - Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Lazio;
    - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;
  - Provincia di Frosinone:
    - Settore Ambiente
    - Settore Pianificazione Territoriale;

- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise;
- Regione Lazio:
  - Direzione Regionale Capitale naturale, parchi e aree protette;
  - Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo;
  - Direzione Regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica;
  - Area Valutazione di incidenza e risorse forestali;
  - Area Qualità dell'ambiente;
  - ARPA Lazio;
  - Parco Naturale Regionale Monti Aurunci;
  - Riserva Naturale Antichissime Città di Fregellae e Fabrateria Nova e Lago S. Giovanni Incarico;
- in occasione della Conferenza di Valutazione tenutasi in data 18 febbraio 2019, i cui esiti sono stati trasmessi in pari data con nota prot. n. 130847, sono pervenuti i seguenti contributi:
  - nota prot. 1907-P del 14/02/2019 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, acquisito al protocollo regionale con il n.120723 del 15/02/2019, con la quale, in sintesi, sono state richieste delle integrazioni al Rapporto Ambientale, intendendo nel frattempo interrotto il procedimento di VAS;
  - nota prot. 4683 del 14/02/2019 della Provincia di Frosinone - Settore Pianificazione Territoriale, acquisita al protocollo regionale con il n.122777 del 15/02/2019, con la quale, in sintesi, sono state evidenziate alcune criticità rispetto alle previsioni del P.T.P.G. e richieste delle integrazioni;
- con la soprarichiamata nota di trasmissione degli esiti della Conferenza di Valutazione del 18 febbraio 2019 è stato impartito un termine di trenta giorni al fine di acquisire i pareri degli enti non presenti alla riunione o che in tale occasione ne hanno preso parte, riservandosi di inviare il loro contributo successivamente tramite nota scritta;
- con nota prot. n. 302150 del 16/04/2019 l'autorità Competente ha ritenuto necessario convocare una seconda Conferenza di Valutazione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006, per il giorno 20 maggio 2019 alla presenza dell'Autorità Procedente, finalizzata all'esame tecnico-istruttorio dei contributi/osservazioni pervenuti, comunicando gli ulteriori nel frattempo pervenuti in aggiunta a quelli soprarichiamati, che risultano essere:
  - Regione Lazio, Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aeree protette. Nota prot. n. 0183979 del 08 marzo 2019, presente alla riunione del 18 febbraio 2019;
  - Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale e paesistica – Area Piani Territoriali dei Consorzi Industriali, sub-regionali e di settore. Nota prot. n. 0198991 del 13 marzo 2019, presente alla riunione del 18 febbraio 2019;
  - ARPALAZIO - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio. Nota prot. n. 0018187 del 20 marzo 2019, acquisita con prot. n. 0218254 del 20 marzo 2019, assente alla riunione del 18 febbraio 2019;

- Regione Lazio, Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali. Nota prot. n. 0249114 del 29 marzo 2019, presente alla riunione del 18 febbraio 2019.
- con nota prot. n. 565471 del 17/07/2019 l’Autorità Competente, richiamando quanto stabilito nei precedenti incontri e in ragione dei contenuti di cui ai contributi/osservazioni pervenuti, ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 ha convocato per il giorno 25 luglio 2019 la seduta della Conferenza di Valutazione conclusiva con l’Autorità Procedente, finalizzata all’esame tecnico-istruttorio dei suddetti contributi/osservazioni;
- con nota prot. n. 1046018 del 23/12/2019 l’Autorità Competente, ha provveduto ad inviare all’Autorità Procedente il quadro di riepilogo in relazione ai contributi/osservazioni presentati dagli SCA, redatto a seguito dell’attività tecnico istruttoria svolta unitamente a detta autorità, che si riporta integralmente nei seguenti schemi:

**OSSERVAZIONE 01:** Nota Ministero per i Beni e le Attività Culturali – nota prot. n. 1907 del 14/02/2019, acquisita al protocollo regionale con il n. 120723 del 14/02/2019.

Le osservazioni dell’Ente attengono al fatto che la documentazione trasmessa per la richiesta non soddisfa il livello di dettaglio delle informazioni paesaggistiche ed archeologiche evidenziate dallo stesso nei precedenti pareri emessi nella fase di "Scoping". In particolare rileva che la proposta del P.R.T. - Co.S.I.La.M., così come definita nel Rapporto Ambientale (R.A.), nonché nelle tavole tematiche di P.T.P.R., negli Stralci Comunali e nelle Norme Tecniche di Attuazione, evidenzia parziale contrasto con la sovraordinata normativa di tutela paesaggistica di P.T.P.R. In sintesi segnala alcune incongruenze come segue:

N.	OSSERVAZIONE	ESITO
1a-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beni Archeologici - nel Rapporto Ambientale, così come già richiesto nel precedente parere archeologico del 05.02.2014 - prot. n. 1399 reso nella fase di "Scoping", il patrimonio archeologico deve essere citato in tutti i passi ove si fa riferimento alle risorse naturali e all’ambiente, corredato dallo specifico monitoraggio archeologico peraltro già effettuato, così come prescritto nella nota del 20.01.2011 prot. n. 713, elementi che diventano costitutivi e parte integrante del medesimo Rapporto Ambientale;</li> </ul>	<p>L’AP non ha ben chiaro se viene richiesto di correggere il R.A. o andare a prendere in considerazione le schede comunali allegate al R.A. e verificarne il riferimento a quanto richiesto. Evidenzia comunque che il riferimento è già nelle NTA e l’attuazione delle previsioni del PRT verranno effettuate in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 42/2004</p> <p>L’AC prende atto di quanto asserito dall’AP e richiede una verifica in merito alla necessità di aggiornare il R.A.</p>
1a-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle Tavole definite "Beni Archeologici" viene richiesto di graficizzare gli areali individuati nelle TAVV. C del P.T.P.R., (Beni del Patrimonio naturale e culturale - artt. 21, 22, e 23 L.R. 24/1998 e ss.mm.e ii.) come ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale (art. 143 del D.Lgs. 42/2004), specificatamente classificati a "Parchi archeologici e culturali" ai sensi dell’art. 31ter L.R. 24/1998 e ss.mm.e ii e una ulteriore fascia pari a ml. 50 rispetto ai suddetti "Beni Archeologici" ed ai suddetti "Areali Parchi archeologici e culturali", al fine di monitorare possibili estensioni di</li> </ul>	<p>L’AP evidenzia che le tavole definite “beni archeologici” sono integrative delle Tav. C del PTPR, rilevabile dalla legenda dalle quale si evince che tutti i punti di interesse archeologico sono stati individuati a seguito di evidenze temporalmente successive a quelle che hanno portato alla redazione di dette tavole del PTPR, tutte allegate al R.A. Precisa che, se ritenuto indispensabile, sulle tavole comunali “beni archeologici” saranno riportate anche gli areali individuati nelle tavole C del PTPR. Per tutti gli areali, sia quelli individuati nelle Tav. C del PTPR che quelli integrativi riportati, a seguito degli studi effettuati successivamente, nelle tavole “Beni Archeologici” sarà prevista una ulteriore</p>

	interesse archeologico.	fascia di ml. 50. L'AC prende atto di quanto asserito dall'AP.
<b>1a-3</b>	- l'analisi definita a pag. 65 del R.A., in relazione all'alta valenza archeologica del territorio Co.S.I.La.M., deve naturalmente concretizzarsi con la proposta di istituzione di "Parchi archeologici e culturali" in conformità all'art.31 ter L.R. 24/98 e al D.M. Mibac 18.04.2012 (adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici), di cui il Consorzio ne può essere il soggetto promotore, per cui la prevista realizzazione del Centro Direzionale Archeologico è da individuare in tali ambiti;	L'AP evidenzia che il Centro Direzionale Archeologico, vista la loro centralità in ordine alla presenza di aree di particolare interesse archeologico potrà essere ubicato nei Comuni di Cassino, Aquino, Castrocielo, in un'area destinata dal PRT a Servizi. L'AC prende atto di quanto asserito dall'AP.
<b>1a-4</b>	- negli ambiti prioritari classificati come "Parchi archeologici e culturali" nelle Tavv. C di P.T.P.R., vanno escluse tutte le iniziative di trasformazione del territorio, in contrasto con la disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi, di cui al Capo II delle N.T.A. ed alle Tavv. A (Sistemi ed Ambiti del Paesaggio) del P.T.P.R., fatta eccezione per il "Paesaggio Agrario di Continuità" ed il "Paesaggio degli Insediamenti Urbani" e per il "Paesaggio Naturale" in relazione ai soli ambiti di aree boscate escluse dalla fattispecie di "bosco" secondo la specifica previsione normativa di cui all'art. 38 N.T.A. del P.T.P.R.	L'AP evidenzia che nel corso degli approfondimenti che saranno successivamente oggetto degli incontri presso l'assessorato regionale di Urbanistica ed assetto del territorio verranno effettuate le esclusioni richieste. L'AC ritiene che, fermo restando i puntuali accertamenti da effettuare in fase autorizzativa, si debba comunque procedere a una verifica preventiva, applicando i dettami degli artt. 27, 27.1 e 27bis della L.R. 24/1998 e degli artt. 61, 62, 63 e 64 delle N.T.A. del P.T.P.R., finalizzata all'aggiornamento delle tavole di Piano, in quanto già da un primo esame si rilevano numerose previsioni in contrasto con la disciplina di tutela in questione.
<b>1a-5</b>	- le prescrizioni a tutela dei beni archeologici individuate a pag. 10 delle N.T.A. del P.R.T., devono essere riassunte nel seguente modo: a) per le attività edificatorie che comunque comportano attività di scavo, interessanti beni archeologici di cui all'art. 142 c. 1 lett. m) ed art. 134 c.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, regolamentate dagli artt. 41 e 45 delle N.T.A. del P.T.P.R., è necessario acquisire preventivamente alla autorizzazione paesaggistica, il parere archeologico di cui all'art. 13 comma 4 L.R. 24/98 e ss.mm.e i.i.; b) considerata l'alta valenza archeologica degli areali individuati come "Parchi archeologici e culturali" nelle Tavv. C di P.T.P.R. e negli ambiti areali, lineari e puntuali individuati nelle Tavole tematiche archeologiche redatte per singolo comune, nonché nella ulteriore fascia di ml 50 di cui al precedente punto 1b), per le attività edificatorie ivi previste, che comunque	L'AP evidenzia che le prescrizioni di cui ai punti a), b), c), d) predisposte dal Mibact a tutela dei beni archeologici saranno integralmente inserite nelle N.T.A. del PRT da approvare in sostituzione di quelle attualmente riportate a pag. 10 di quelle adottate. L'AC prende atto che viene recepito quanto richiesto.

	<p>comportano attività di scavo e/o movimentazione del terreno anche se non direttamente interessate da vincolo archeologico imposto ai sensi dell'art. 142 c. 1, lett. m) ed art. 134 c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/'04 e ss.mm. e ii, è necessario acquisire il preventivo il parere archeologico;</p> <p>c) per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, anche se non ricadenti in aree individuate come beni archeologici di cui al punto precedente, è necessario procedere alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. Tali attività vanno eseguite in conformità alla Circolare n° 10 del 15.06.2012 emessa dalla ex Direzione Generale per le Antichità del Mibac, in relazione alle procedure di verifica dell'interesse archeologico;</p> <p>d) a seguito di rilascio del parere archeologico reso in senso favorevole, la ditta proprietaria e/o proponente a qualsiasi titolo, nonché il direttore dei lavori, devono comunicare la data dell'inizio dei lavori almeno trenta giorni prima l'inizio degli stessi, nel rispetto degli obblighi e/o prescrizioni definiti nello stesso parere archeologico.</p>	
<p><b>1b-1</b></p>	<p>- BENI PAESAGGISTICI - per le zone perimetrate d'interesse particolare (ZIP) e individuate nella legenda degli stralci comunali al paragrafo 4.2, comunque ubicate in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica e suscettibili di trasformazione urbanistica dal P.R.T. - Co.S.I.La.M., venga chiarita la zonizzazione applicativa e conseguentemente, la normativa delle N.T.A. del P.R.T. ad essi applicabile, che necessariamente deve conformarsi alla sovraordinata normativa paesaggistica;</p>	<p>L'AP evidenzia che nella Legenda degli stralci comunali sono riportate al paragrafo 4.1 tutte le destinazioni delle cosiddette "Zone omogenee" di Piano a partire dalle Zone industriali e arrivare alle Aree verdi attrezzate e per ciascuna delle zone viene riportato al lato il relativo articolo delle NTA. Nella stessa legenda, al paragrafo 4.2, sono riportate sotto la dicitura "Zone di interesse particolare" altre zone omogenee di piano che a lato riportano il relativo articolo delle NTA. La dicitura utilizzata "Zone di interesse particolare" è stata impropria in quanto genera confusione con le zone ZIP. Per cui la dicitura da riportare sulle tavole definitiva del PRT da sottoporre ad approvazione, in sostituzione della dicitura "Zone di interesse particolare", potrà essere, ad esempio: "Altre Zone Omogenee".</p> <p>L'AC evidenzia che le perimetrazioni denominate ZIP, tenendo conto anche di altri contributi pervenuti, debbano escluse dalle tavole di Piano e dalla N.T.A. dello stesso,</p>

		mentre per la variazione della denominazione delle "Zone di interesse particolare" prende atto di quanto asserito dall'AP.
<b>1b-2</b>	- per gli "ambiti trasformabili" individuati nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblica di ml. 150, venga prevista l'esclusione dall'edificazione, fatte eccezione per le aree urbanizzate di P.T.P.R. corrispondenti al Paesaggio degli Insediamenti Urbani;	<p>L'AP evidenzia che alla data odierna le aree di interesse consortile ricadono nel PTP vigente già approvato e nel PTPR adottato nel 2007 e in fase conclusiva di approvazione. In riferimento a tale ultimo strumento urbanistico sono entrate in vigore le norme di salvaguardia a tutela delle disposizioni di piano. Comunque, in ossequio anche a tali norme di salvaguardia del PTPR, si prevede l'esclusione dall'edificazione nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblica di ml. 150, in relazione agli ampliamenti di PRT previsti in zone già classificate agricole.</p> <p>L'AC prende atto che viene recepito quanto richiesto e rammenta che i vincoli dei corsi d'acqua di cui all'art. 142, c.1 del D.Lgs 42/2004 sono vigenti a far data dal 22/05/1985 e che la Tavola B del PTPR adottato rappresenta la più recente e accurata rappresentazione degli stessi. Pertanto si dovrà procedere a stralciare tutte quelle previsioni che comportano variante urbanistica di aree attualmente agricole o in contrasto con le disposizioni degli artt. 7, 27, 27.1 e 27bis della L.R. 24/1998 e degli artt. 35, 61, 62, 63 e 64 delle N.T.A. del P.T.P.R..</p>
<b>1b-3</b>	- per gli "ambiti trasformabili" individuati nelle aree boscate, venga prevista l'esclusione dalla edificazione, fatte eccezione per i soli ambiti esclusi dalla fattispecie di "bosco" secondo la specifica previsione normativa (Art. 38 N.T.A. del P.T.P.R.).	<p>L'AP evidenzia che negli "ambiti trasformabili" individuati nelle aree boscate, viene prevista l'esclusione dall'edificazione, fatta eccezione per i soli ambiti esclusi dalla fattispecie di "bosco" secondo la specifica previsione normativa (Art. 38 N.T.A. del P.T.P.R.).</p> <p>L'AC prende atto che viene recepito quanto richiesto e rammenta che nelle aree comprese nella fattispecie in questione ma interessate anche da beni di cui all'art. 134, c.1, lett. a del D.Lgs 42/2004, bisogna tenere conto del regime di tutela o del paesaggio che trova applicazione al fine di poter accertare se sia possibile assentire la variante urbanistica, secondo le disposizioni degli artt. 27, 27.1 e 27bis della L.R. 24/1998 e degli artt. 61, 62, 63 e 64 delle N.T.A. del P.T.P.R..</p>

<p><b>1b-4</b></p>	<p>- Per gli "ambiti trasformabili" ricadenti nelle aree agricole identitarie delle bonifiche agrarie, venga prevista l'esclusione dall'edificazione, fatta eccezione per quelli identificati nel Paesaggio degli Insediamenti Urbani. Per quanto riguarda gli "ambiti trasformabili" ricadenti nel Paesaggio Agrario di Continuità, è consentita l'edificazione di edifici produttivi e commerciali solo in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate.</p>	<p>L'AP evidenzia che per gli "ambiti trasformabili" ricadenti nelle aree agricole identitarie delle bonifiche agrarie, sarà prevista l'esclusione dall'edificazione, fatta eccezione per quelli identificati nel Paesaggio degli Insediamenti Urbani. Per quanto riguarda gli "ambiti trasformabili" ricadenti nel Paesaggio Agrario di Continuità, sarà consentita l'edificazione di edifici produttivi e commerciali solo in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate.</p> <p>L'AC prende atto che viene recepito quanto richiesto, fermo restando l'applicazione delle disposizioni degli artt. 27, 27.1 e 27bis della L.R. 24/1998 e degli artt. 61, 62, 63 e 64 delle N.T.A. del P.T.P.R.</p>
<p><b>1b-5</b></p>	<p>- per gli ambiti contermini ai centri storici dei comuni di Settefrati - Picinisco - Casalattico - Colle S. Magno - Belmonte Castello - S. Elia Fiumerapido - Castrocielo - S. Vittore del Lazio - Colfelice, frazione Villa Felice - Esperia - S. Giorgio a Liri - S. Apollinare - Castelnuovo Parano - Vallemaio - S. Andrea del Garigliano - Ausonia, venga esclusa qualsiasi forma di trasformazione urbanistica, prescrizione comunque da attuare per qualsiasi comune.</p>	<p>L'AP evidenzia che negli ambiti contermini ai centri storici di tutti i Comuni sarà esclusa qualsiasi forma di trasformazione urbanistica fatta esclusione per tutti gli edifici pubblici e per quelli privati di interesse pubblico.</p> <p>L'AC prende atto che viene recepito quanto richiesto, evidenziando che negli ambiti contermini ai centri storici ma destinati comunque come Zona A di cui al DM 1444/1968 in ogni caso non è possibile procedere a varianti zonizzative, pertanto le indicazioni del PRT potranno essere volte esclusivamente alla rilevazione delle attività esistenti, senza possibilità di variante urbanistica o incrementi volumetrici. Restano ferme le disposizioni degli artt. 27, 27.1 e 27bis della L.R. 24/1998 e degli artt. 61, 62, 63 e 64 delle N.T.A. del P.T.P.R..</p> <p>L'AP ritiene comunque opportuno perimetrare le attività, gli edifici pubblici e quelli privati di interesse pubblico compresi nella fattispecie di esclusione in questione, senza variazioni urbanistiche di qualsiasi tipo e al solo fine di poter far accedere gli stessi alle iniziative del Co.S.I.La.M.</p> <p>L'AC non rileva particolari problematiche in tal senso per gli aspetti di competenza e rimanda alle puntuali valutazioni del caso agli Enti competenti in sede di valutazione del Piano.</p>
<p><b>1b-6</b></p>	<p>- nei centri storici dei comuni di Settefrati - Belmonte Castello - S. Elia Fiumerapido, venga stralciato qualsiasi attività di trasformazione prevista, prescrizione comunque da attuare per qualsiasi comune;</p>	<p>L'AP evidenzia che nei centri storici di tutti i Comuni sarà esclusa qualsiasi attività di trasformazione urbanistica fatta esclusione per tutti gli edifici pubblici e per quelli privati di interesse pubblico.</p> <p>L'AC prende atto che viene recepito quanto richiesto, evidenziando che nelle Zona A di cui al DM 1444/1968 in ogni caso non è</p>

		<p>possibile procedere a varianti zonizzative, pertanto le indicazioni del PRT potranno essere volte esclusivamente alla rilevazione delle attività esistenti, senza possibilità di variante urbanistica o incrementi volumetrici.</p> <p>L'AP ritiene comunque opportuno perimetrare le attività, gli edifici pubblici e quelli privati di interesse pubblico compresi nella fattispecie di esclusione in questione, senza variazioni urbanistiche di qualsiasi tipo e al solo fine di poter far accedere gli stessi alle iniziative del Co.S.I.La.M.</p> <p>L'AC non rileva particolari problematiche in tal senso per gli aspetti di competenza e rimanda alle puntuali valutazioni del caso agli Enti competenti in sede di valutazione del Piano.</p>
1b-7	<p>- per le opere infrastrutturali connesse alla pianificazione urbanistica, quali la complanare, la nuova SR 630, il tracciato ferroviario Cassino-Formia, il percorso fluviale Liri-Garigliano e la funivia per Montecassino, manca la loro graficizzazione sulle Tavv. A-B-C del P.T.P.R., necessaria per verificarne la loro interferenza con i beni paesaggistici ed archeologici di qualsiasi natura.</p>	<p>L'AP precisa che si è provveduto all'inserimento di tali infrastrutture nelle tavole del PRT Co.S.I.La.M solo come indirizzo delle necessità di tali tipi di collegamento sia interni che esterni, ma l'approvazione del Piano esula dall'approvazione delle stesse, in quanto sono di competenza di altri Enti, ai quali è demandata la stesura ed approvazione puntuale di tali opere, tramite le Conferenze dei Servizi preposte e di conseguenza anche la verifica dell'eventuale interferenza con i beni paesaggistici.</p> <p>L'AC prende atto di quanto asserito dall'AP.</p>

**OSSERVAZIONE 02:** Provincia di Frosinone - Settore Pianificazione Territoriale - nota prot. n. 4683 del 14-02-2019, acquisita al protocollo regionale al n. 0122777 del 15/02/2019.

Le osservazioni dell'Ente attengono alla verifica di compatibilità del PRT con l'assetto territoriale complessivo previsto dal Piano Territoriale Provinciale Generale – PTPG. Dalla consultazione degli elaborati messi a disposizione lo stesso *“rileva che gran parte degli insediamenti previsti nel PRT risultano, in linea generale, compatibili con le previsioni del PTPG”*. In sintesi segnala alcune incongruenze come segue:

N.	OSSERVAZIONE	ESITO
2a	<p>- Integrazione cartografia - Incongruenze e/o impossibilità a compiere verifiche puntuali di compatibilità delle previsioni del PRT con il PTPG, per le quali sarà necessario integrare con apposita cartografia.</p>	<p>L'AP rileva che la cartografia è allegata al Rapporto Preliminare e specificatamente le cinque Tavole del Capitolo 7 - Piano Territoriale Provinciale Generale – nelle quali la sovrapposizione del PRT al Piano Territoriale Provinciale Generale è stata effettuata per Comparto.</p> <p>L'AC ribadisce che nel RA andrà puntualmente allegata la cartografia di sovrapposizione richiesta dallo SCA, con indicazione delle incompatibilità e delle mitigazioni.</p>



<p><b>2b</b></p>	<p>- Zonizzazione – “Zone di particolare interesse”, “Zone turistiche-ricettive”, “Zone agrituristiche”, “Zone fieristiche” etc - Occorrono chiarimenti in merito alla scelta di <i>“individuare tali aree nell'ambito dell'agglomerato industriale Cosilam, con particolare riferimento alla loro interazione con le specifiche funzioni dei Consorzi, di cui alla LR n. 13 del 29.05.1997 e ss.mm.ii”</i>.</p>	<p>L’AP rileva che per quanto riguarda la dicitura utilizzata “Zone di interesse particolare” è stata impropria in quanto genera confusione con le zone ZIP. Per cui la dicitura da riportare sulle tavole definitiva del PRT da sottoporre ad approvazione, in sostituzione della dicitura “Zone di interesse particolare”, potrà essere, ad esempio: “Altre Zone Omogenee”.</p> <p>Per quanto riguarda la funzione del PRT in esame, esso è proposto, per i motivi esposti nel R.A., riepilogati a pag. 5 quale strumento “da intendersi come progetto unitario di valenza territoriale, che dovrà contribuire al superamento della debolezza nella dotazione di infrastrutture sul territorio e consentire il mantenimento ed il consolidamento delle attività economiche esistenti oltre alla utilizzazione di quelle risorse non ancora sufficientemente valorizzate consentendo di conseguenza la riqualificazione delle strutture ricettive e di servizio ad esse collegate.</p> <p>L’AC ribadisce che nel RA andrà puntualmente dato atto delle zonizzazioni di Piano e la denominazione delle attuali “Zone di interesse particolare” andrà ricollegata nelle tavole definitive di Piano alla loro effettiva destinazione d’uso senza lasciare margini di confusione con altre Zone territoriali. Per quanto attiene le “Zone turistiche-ricettive” e le “Zone agrituristiche” rileva un generale contrasto con le norme regionali di riferimento sia per le possibilità edificatorie sia per le destinazioni, che assume rilevante importanza vista l’estensione di tali aree nel PRT, essenzialmente a destinazione urbanistica agricola. Evidenzia quindi la necessità, da parte degli Enti competenti ad effettuare le valutazioni urbanistiche in sede di approvazione del Piano, di compiere specifici approfondimenti in merito alle norme delle suddette Zone, che ad avviso dell’AC potrebbero eventualmente essere interessate da una mera perimetrazione al fine di poter accedere alle iniziative del Co.S.I.La.M., come proposto dallo stesso per altre fattispecie in sede del presente esame, scongiurando qualsiasi intervento normativo comportante variazione urbanistica.</p>
------------------	--	---

2c	<p>- Zonizzazione – “Zone di "PRG/PUCG adottato" – Si evidenzia che nei Comuni interessati dal Piano Co.S.I.La.M., non risultano, ad oggi, adottati Piani Urbanistici Comunali Generali - PUCG, ma solamente alcuni Documenti Preliminare di Indirizzi – DPI.</p>	<p>L’AP condivide quanto rilevato e nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali fossero costituiti soltanto da Documenti Preliminari di Indirizzo – DPI e non da "PRG/PUCG adottato", le aree interessate da tali documenti saranno considerate e rappresentate come nuova previsione Cosilam.</p> <p>L’AC evidenzia che andranno puntualmente chiarite e distinte le nuove previsioni di PRT da quelle degli strumenti urbanistici generali vigenti e da quelli solo adottati, distinguendo a loro volta i PRG dai PUCG, implementando e integrando lo schema proposto nelle tavole di studio redatte a giugno 2018, inserendole tra le tavole di Piano.</p>
2d	<p>- Sistema Insediativo-Funzionale-Relazionale e Sistema Ambientale - Viene richiamata in generale la necessità che qualsiasi intervento di trasformazione territoriale dovrà essere eseguito in conformità a quanto stabilito dal PTPG. Con particolare riguardo al Sistema Ambientale.</p>	<p>L’AC ribadisce che gli interventi di trasformazione dovranno realizzati compatibilmente agli usi preferenziali, alle categorie e alle modalità di intervento e di tutela indicati dal PTPG.</p> <p>L’AC prende atto di quanto asserito dall’AP.</p>

**OSSERVAZIONE 03:** Regione Lazio – Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette – Area Piani Consorzi - nota prot. n. 183979 del 08/03/2019

L’Ente, oggi competente per gli aspetti che all’epoca della fase di scoping erano di tre diverse strutture regionali, ritiene il Rapporto Ambientale carente sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista sostanziale ed invita l’Autorità Proponente ad una profonda revisione dei contenuti del Piano e del Rapporto Ambientale, a partire in primis dalle indicazioni contenute nei pareri emessi in fase di scoping attinenti il sistema delle Aree Protette e dei Siti Natura 2000 e relativa vincolistica. Si riportano pertanto i precedenti pareri:

N.	OSSERVAZIONE	ESITO
3a	<p>- Parere dell’Area Conservazione natura e osservatorio regionale per l’ambiente prot. n. 103505 del 08/03/2011:</p> <p>1. Nel cap. 2.3 "Ambito di intervento", vengono individuati i comuni interferiti dal PRT tra cui alcuni ricompresi in Siti della Rete Natura 2000 (SIC IT6050018 "Cime del Massiccio della Meta", SIC IT6050020 "Val Canneto", SIC IT6050017 "Pendici ColleNero", SIC IT6050026 "Parete Monte Fammera", SIC/ZPS IT6050027 "Gole del Fiume Melfa", SIC/ZPS IT6050028 "Massiccio Mte Cairo (area sommitale)", ZPS IT7120132 "Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise e aree limitrofe") oltre al Comune di S. Giovanni Incarico che ricomprende la Riserva Naturale del Lago di S. Giovanni Incarico, inclusa nel sistema delle Aree Protette Regionali ai</p>	<p>L’AP e l’AC concordano sul fatto che andrà integrato il Rapporto Ambientale tenendo comunque conto che si dovranno stralciare le eventuali nuove previsioni o gli ampliamenti previsti all’interno delle aree naturali protette o ricadenti nella Rete Natura 2000.</p>

sensi della L.R. 29/1997;

2. Nel cap. 2.6, al paragrafo "Tutela del contesto ambientale e culturale", le finalità individuate come "Obiettivi specifici" declinati poi come Obiettivi operativi" sono quelle mirate alla *"conservazione, recupero e sviluppo sostenibile dell'area consortile per le imprese e per il turismo e tutelare la qualità delle condizioni abitative..."*. In particolare, come si evince dalla tabella sintetica di pag. 8, gli Obiettivi operativi prioritari, anche se riferiti all'Obiettivo specifico "Tutela del contesto ambientale e culturale", fanno riferimento ad azioni di *"... potenziamento delle infrastrutture, nuove aree produttive, nuovi assi portanti..."*. Si ritiene che dette tipologie di intervento, siano particolarmente suscettibili di Valutazione di incidenza, qualora ricadano in Siti della Rete Natura 2000.

3. Nel cap. 4.2, il territorio in argomento viene suddiviso in "Comparti" che includono quei Comuni legati da qualità specifiche tra loro coerenti. In particolare nei comparti 2 (Area logistico-industriale), 3 (Area agricola-arigianale), 4 (Area estrattiva), sono presenti Siti Natura 2000 e una Riserva Naturale che, secondo quanto riportato nel R.P., essendo dislocate "a macchia di leopardo" non possono essere accorpate in un unico comparto protetto e *"pertanto, le stesse non saranno interessate direttamente da interventi di carattere invasivo"*. Si ritiene che il termine invasivo non sia sufficientemente chiaro e descrittivo dei possibili interventi che si intende attuare sul territorio;

4. Nella Tav. 4 "Planimetria e inquadramento generale del PRT" non sono riportati i perimetri dei Siti Natura 2000 e della Riserva Naturale coinvolti dal Piano; ciò non consente di poter valutare, in prima analisi, le possibili interferenze delle opere previste con gli stessi, o eventualmente escludere in toto o in parte tali interventi dalla procedura;

5. Al fine di ottimizzare il quadro conoscitivo territoriale specialmente per gli aspetti pertinenti alle aree di particolare rilevanza naturalistica, il "Rapporto ambientale" dovrebbe integrare nei suoi contenuti, in merito

	<p>agli obiettivi di protezione ambientale e di individuazione degli impatti del piano proposto, quelli sviluppati con il Piano di Gestione dei SIC curati dalla Provincia di Frosinone nell'ambito del DOCUP ob.2 Lazio 2000-2006;</p> <p>6. L'Ente proponente nella redazione del "Rapporto ambientale" (in attesa della pubblicazione delle Misure di conservazione specifiche) dovrebbe considerare la Normativa in campo ambientale di riferimento con l'inserimento dei seguenti atti amministrativi:</p> <p>-D.G.R. n. 534 del 4 agosto 2006: Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza;</p> <p>-D.G.R. n. 363 del 16 maggio 2008: Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale.;</p> <p>- D.G.R. n. 928 del 17 dicembre 2008: Modifica della deliberazione 363/2008;</p> <p>- DGR n. 64 del 29 gennaio 2010: "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (art. 5 DPR 357/1997).</p>	
<p><b>3b</b></p>	<p>- Parere dell'Agenzia Regionale Parchi prot. n. 142258 del 08/04/2011:</p> <p><u>Schema di Piano Parchi di cui alla DGR 11746 del 29/12/1993.</u></p> <p>Si ritiene necessario effettuare una verifica delle eventuali interferenze con le previsioni dello Schema di Piano dei Parchi adottato con la DGR 11746 del 29/12/1993 in quanto costituente atto di indirizzo per l'istituzione di nuove aree protette ai sensi dell'art. 46 co. 1 della LR 6 ottobre 1997, n. 29 e ss. mm. e ii, prendendo in considerazione come territori di rilevante valore ambientale suscettibili di istituzione come aree protette regionali le aree ricadenti nel territorio del COSILAM, ed in particolare:</p> <p>1)area di interesse provinciale FR2;  2)area di interesse regionale J — Sistema fluviale Sacco-Liri-Garigliano;  3)area 1— Monti Lepini, Ausoni, Aurunci (per le aree non istituite)  4)indicazione puntuale Monte Leucio — comune di Pontecorvo</p>	<p>L'AP e l'AC concordano sul fatto che andrà integrato il Rapporto Ambientale tenendo comunque conto che si dovranno stralciare le eventuali nuove previsioni o gli ampliamenti previsti all'interno delle aree naturali protette o ricadenti nella Rete Natura 2000.</p>

5) indicazione puntuale Terme di Varrone — comune di Cassino

6) indicazione puntuale Zone di Vallerotonda, Acquafondata, Viticuso, Colle Aquilone — comuni di Cervaro, Acquafondata, Vallerotonda;

#### Indicazioni di livello internazionale

Si ritiene utile effettuare verifiche per eventuali interferenze con le seguenti Important Bird Areas:

- 1) IBA 123 — Monti Ausoni e Aurunci
- 2) IBA 119 –PNALM

#### Patrimonio geologico e geodiversità

Si ritiene necessario effettuare verifiche per eventuali effetti del PRT sui Geositi di cui alla DGR n. 859/2009 (BURL n. 7 parte prima del 20.02.2010).

#### Patrimonio biologico e naturale

Si ritiene opportuno considerare i risultati emersi dallo studio tecnico di questa Agenzia sulla Rete Ecologica Regionale (REcoRd Lazio) approvata con Determinazione B3189 del 30/06/2010. In particolare nel territorio di competenza del piano in oggetto, ricadono le seguenti aree:

##### Aree Centrali Primarie

1. Monti Ausoni
2. Gruppo di Monte Maio
3. Monti Aurunci
4. Complesso Le Mainarde, Monti della Meta e Monna Casale
5. Gruppo di Monte Cairo e colline di Arpino
6. Gruppo di Monte Cairo e colline di Arpino
7. Complesso LF Mainarde, Monti della Meta e Monna Casale

##### Ambiti di Connessione Continua

1. ID 33 Colline di Arpino - Monte Cairo
2. ID 36 Monna Casale - Colline di Cervaro
3. ID 37 Gruppo di Monte Maio
4. ID 38 Gruppo di Monte Maio
5. ID 39 Gruppo di Monte Maio
6. ID 45 Monti Aurunci - colline di Monte Leucio

##### Ambiti di Connessione Discontinua

1. ID 27 Monti Ausoni (M. Vaglia) - colline di Arpino

	<p>2.ID 29 Monti Aurunci - Monte d'Oro  3.ID 30 Gruppo di Monte Maio  4.ID 31 Gruppo di Monte Maio - colline di Minturno  5.ID 34 Colline di Gallinaro  6.ID 35 Colline di Arpino - colline di Colle Terella  7.ID 36 Monti della Meta - colline di Gallinaro</p> <p><u>Altre indicazioni</u></p> <p>Come aree istituite sono indicate soltanto il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (EUAP 0001) ed il</p> <p>Parco dei Monti Aurunci (EUAP 1035). È necessario indicare anche la Riserva Naturale Regionale delle Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico (EUAP 1041) ed il Monumento Naturale di Montecassino.</p>	
<p><b>3c</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parere della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative - Area parchi e riserve naturali prot. n. 181593 del 25/03/2014:</li> <li>- nel quadro legislativo di riferimento citato nel Rapporto Preliminare non risulta alcun riferimento normativo in materia di aree naturali protette (L. 394/ 1 991, L.R. 29/ 1 997);</li> <li>- nei Piani sovraordinati rispetto al Piano Regolatore Territoriale (P.R.T.) vanno inseriti gli strumenti di pianificazione delle aree naturali protette (Piano - Regolamento – Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale);</li> <li>- nell'elenco delle aree comprese nel perimetro del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (CO.S.I.LA.M.) non sono state inserite le seguenti aree naturali protette: il Monumento Naturale di Montecassino (D.P.R.L. 1 1.03.2010, n. 154), il Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi (L.R. 4 dicembre 2008, n. 21), il Parco Naturale dei Monti Aurunci (L.R. 6 ottobre 1997, n. 29);</li> <li>- nel Rapporto Ambientale è opportuna la verifica di coerenza esterna, relativamente alla compatibilità degli interventi da attuare all'interno del P.R.T., eventualmente previsti nelle aree naturali protette, con la normativa di settore. Specificatamente, nelle more di approvazione degli strumenti di</li> </ul>	<p>L'AP e l'AC concordano sul fatto che andrà integrato il Rapporto Ambientale tenendo comunque conto che si dovranno stralciare le eventuali nuove previsioni o gli ampliamenti previsti all'interno delle aree naturali protette o ricadenti nella Rete Natura 2000.</p> <p>Per quanto riguarda le priorità AS.1 - AS.2 - AS.3 l'AP fa presente che tra le finalità del Co.S.I.La.M, come peraltro stabilito dall'art. 5, comma 1 del proprio statuto, nel territorio di competenza è compresa quella della promozione e l'insediamento di altre attività produttive, tra le quali quelle turistiche e culturali.</p>

	<p>pianificazione delle aree naturali protette, occorre verificare la compatibilità con le vigenti misure di salvaguardia dettate dalle Leggi Regionali di istituzione delle stesse con la disciplina specifica dettata dai decreti istitutivi dei Monumenti Naturali; per le aree naturali protette provviste di strumenti di pianificazione approvati, gli interventi previsti dovranno essere conformi con la disciplina specifica dettata negli strumenti di pianificazione approvati;</p> <p>- è, inoltre, necessaria una verifica con il vincolo Paesaggistico disposto ai sensi della Legge Regionale 6 luglio 1998 n.24 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., cogente nelle aree naturali protette, ciò soprattutto in considerazione del fatto che l'obiettivo primario della gestione di un'area naturale protetta è la tutela ambientale e paesaggistica; a tal proposito, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii. "nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai P.T.P. o dal P.T.P.R.; in caso di contrasto prevale la più restrittiva";</p> <p>- è necessario chiarire come le priorità AS.1 - AS.2 - AS.3 possano essere coniugate con, l'obiettivo specifico di tutela del contesto ambientale e culturale;</p> <p>- il Rapporto Ambientale dovrà contenere gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. ai fini della Valutazione di Incidenza relativa alle aree della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale, nonché gli obiettivi e le azioni che si intendono realizzare.</p>	
--	---	--

**OSSERVAZIONE 04:** Regione Lazio – Direzione regionale per le Politiche abitative e per la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – Area Piani Consorzi - nota prot. n. 0198991 del 13/03/2019

L'Ente fa riferimento ai pareri espressi in fase di Scoping nel 2011, di cui conferma le indicazioni richiamandone un'attenta lettura. Le osservazioni attengono alla verifica di compatibilità del PRT con particolare riguardo alla normativa paesaggistica del PTPR.

N.	OSSERVAZIONE	ESITO
----	--------------	-------

<p><b>4a</b></p>	<p>- Integrazioni cartografiche - Dalla lettura degli elaborati di Piano si evidenzia la classificazione del territorio in 5 zone: P.R.T. vigente; P.R.G. approvati; P.R.G. - P.U.C.G. adottati; aree che ricomprendono manufatti esistenti di cui non si conosce la legittimazione; aree in ampliamento.</p>	<p>L'AP dichiara che le tavole di sovrapposizione tra gli interventi di PRT ed i vincoli paesaggistici sono state già redatte per ogni singolo comparto e fanno parte degli elaborati del Piano adottato e che nel momento in cui tali sovrapposizioni dovessero essere ritenute indispensabili per ogni singolo territorio comunale, tale esigenza potrà essere soddisfatta se anche potrebbe generare confusione di lettura degli elaborati.</p> <p>L'AC evidenzia che andranno puntualmente chiarite e distinte le nuove previsioni di PRT da quelle degli strumenti urbanistici generali vigenti e da quelli solo adottati, distinguendo a loro volta i PRG dai PUCG, implementando e integrando lo schema proposto nelle tavole di studio redatte a giugno 2018, inserendole tra le tavole di Piano.</p>
<p><b>4b</b></p>	<p>- Zonizzazioni e compatibilità paesaggistica – <i>“Andrà chiarito se le zonizzazioni di P.R.T. che ricadono in aree vincolate sono derivate da P.R.T. o P.R.G. approvati prima dell'apposizione del vincolo (ad esempio Legge 431/85) o se trattasi di nuove destinazioni del presente P.R.T. su aree precedentemente aventi una destinazione diversa”.</i></p>	<p>L'AP dichiara che tutte le nuove zonizzazioni di P.R.T. interessate dal vincolo paesaggistico, se non espressamente documentate e giustificate da precedenti destinazioni, dovranno prevedere destinazioni compatibili al vincolo. Tale verifica dovrà essere predisposta per ogni singolo Comune, per i beni riportati sulla Tavola B del P.T.P.R. ma anche per le aree di uso civico, che dovranno essere puntualmente verificate con la struttura regionale competente. In conformità a quanto puntualizzato, si prevede l'esclusione dall'edificazione nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblica di ml. 150, in relazione agli ampliamenti di PRT previsti in zone già classificate agricole o ricadenti in zone di PRG approvati dopo l'apposizione del vincolo. Inoltre negli "ambiti trasformabili" individuati nelle aree boscate, viene prevista l'esclusione dall'edificazione, fatta eccezione per i soli ambiti esclusi dalla fattispecie di "bosco" secondo la specifica previsione normativa (Art. 38 N.T.A. del P.T.P.R.).</p> <p>L'AC prende atto di quanto asserito dall'AP e rammenta che nelle aree ricadenti all'interno di beni di cui all'art. 134, c.1 del D.Lgs 42/2004, bisogna tenere conto delle norme del Capo II della L.R. 24/1998 e del regime di tutela o del paesaggio, dove trovano applicazione, al fine di poter accertare se sia possibile assentire la variante urbanistica e/o confermare l'attuale destinazione d'uso, secondo le disposizioni degli artt. 27, 27.1 e 27bis della L.R. 24/1998 e degli artt. 61, 62, 63 e 64 delle N.T.A. del P.T.P.R..</p>
<p><b>4c</b></p>	<p>- Aspetti urbanistici – Zonizzazione - Eccessiva frammentazione progettuale. <i>Il progetto di P.R.T., così come proposto,</i></p>	<p>L'AP dichiara che nella successiva fase di approvazione urbanistica saranno tenute in</p>



	<i>prevede eccessive aree in ampliamento per la gran parte dei Comuni del Consorzio. Le zonizzazioni proposte, inoltre, dovranno essere chiaramente differenziate tra quelle ricadenti esclusivamente nel P.R.T. o nei strumenti urbanistici comunali.</i>	debita considerazione le precisazioni. L'AC prende atto di quanto asserito dall'AP.
<b>4b</b>	- Aspetti urbanistici – Riadozione. A seguito di riadozione del P.R.T., il Consorzio Industriale dovrà necessariamente tenere conto di tutte le criticità espresse, comprendenti, altresì, quelle rappresentate nelle note del 1 febbraio 2011, prot. n. 115867/2010 e dell'11 luglio 2013, prot. n. 250762 e apportare le dovute modifiche /integrazioni.	L'AP rammenta che secondo quanto disposto dall'art. 15, c.2 del D.Lgs 152/2006 <i>“L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.”</i> . Evidenzia pertanto che l'eventuale necessità di riadozione verrà valutata successivamente all'emissione del parere motivato, che verrà integralmente recepito, in sede di approvazione dello stesso.  L'AC prende atto di quanto asserito dall'AP.

**OSSERVAZIONE 05:** ARPA Lazio – Servizio Tecnico – Area Informazione e Reporting Ambientale - nota prot. n. 18187 del 20/03/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 0218254 del 20/03/2019.

Le osservazioni dell'Ente attengono al non completo recepimento di quanto indicato con l'espressione del parere di competenza in fase di analisi del Rapporto Preliminare con nota prot. n. 22075 del 19/03/2013. In sintesi si riportano i contenuti del precedente parere e le corrispondenti incongruenze rilevate, come segue:

<b>N.</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>ESITO</b>
<b>5a</b>	- <i>1. Un'attenta analisi di coerenza esterna, considerando “i principali strumenti di pianificazione ambientale regionale, tra i quali il Piano Territoriale Paesistico, il Piano Territoriale Paesistico Regionale, il Piano di gestione rifiuti, il Piano di Assetto Idrogeologico, il Piano di Tutela delle Acque” etc.;</i>  Secondo l'Agenzia il R.A. esaminato non risponde alle richieste avanzate, se non in minima parte. L'analisi delle azioni areali e coerenza, di cui alla Parte E.2 dello stesso rapporto, non fornisce informazioni aggiuntive e di dettaglio, ma soltanto previsioni generiche. Viene quindi richiamato a titolo di esempio quanto riportato a pag. 55 del R.A. al fine di concorrere con gli obiettivi del Piano di Risanamento Qualità dell'Aria riguardante il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio il PRT, dove si citano delle analisi effettuate sugli effetti benefici o sui potenziali rischi che esse potrebbero produrre e sulle soluzioni individuate al fine di rendere gli ampliamenti pienamente	L'AP richiama quanto asserito nel successivo punto 5e, mentre per il secondo appunto rileva che le nuove aree sono graficizzate sulle tavole di PRT degli agglomerati e dei singoli comuni.  L'AC evidenzia che andrà integrato il Rapporto Ambientale come richiesto, tendo comunque conto di quanto si dovrà necessariamente stralciare agli esiti della presente valutazione.

	<p>fruibili ed operativi al minimo dell'impatto ambientale, ma non vengono poi fornite le analisi effettuate "sui benefici o sui potenziali rischi" e quindi non è possibile valutare e/o verificare potenziali impatti significativi sulla matrice di interesse per gli interventi previsti dal Piano.</p> <p>Inoltre l'Agenzia rileva che nel R.A. non vengono però rappresentate le "nuove aree" e quindi non è possibile verificare e/o valutare se vi siano vincoli ambientali e/o impatti significativi. Stessa cosa dicasi per l'ampliamento delle aree produttive o per le delocalizzazioni delle stesse, di cui alla Parte E.2.1 del R.A..</p>	
<p><b>5b</b></p>	<p>- <i>2. Per la matrice rifiuti, la necessità di prevedere delle azioni specifiche anche alla luce dello stato di attuazione della normativa, tenendo conto del Piano di Gestione dei rifiuti, visto che alcune azioni previste dal Piano erano connesse all'utilizzo di impianti di trattamento rifiuti;</i></p> <p>Secondo l'Agenzia il R.A. esaminato riporta tra le azioni di Piano di cui alla Tab. C3 allegata al R.A. la "Gestione consorziata del sistema di ogni tipologia di rifiuti" senza fornire alcuna informazione di dettaglio. Inoltre nel R.A. alla Parte G.5 "Piano Rifiuti" è riportato che "L'azione di piano del PRT relativa alla redazione di un disciplinare che sia in coerenza con le Linee Guida per la Raccolta Differenziata dei rifiuti Urbani nella Regione Lazio e con il Piano Gestione Rifiuti e che obblighi tutti i comuni consorziati alla attuazione della razionalizzazione dello smaltimento dei rifiuti, è uno degli impegni più importanti che assume il COSILAM". Tuttavia si riconosce nella Tab. C3 tra le "minacce" che i disciplinari possono essere generici e poco efficaci. Anche in questo caso nel R.A., per la matrice di interesse, non viene fornito un quadro illustrativo di dettaglio ad es. sulla produzione di rifiuti pro-capite relativa ai singoli comuni o ai singoli comparti, né le percentuali di raccolta differenziata attuale, anche solo per fornire dati oggettivi sul sistema di gestione dei rifiuti in relazione anche agli obiettivi fissati dall'art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.).</p> <p>Il R.A. deve illustrare le modalità con le quali il Piano concorre al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio e deve fornire i principali elementi relativi</p>	<p>L'AP ritiene che l'efficacia dei disciplinari è strettamente legata al rigore che ne ispira la stesura e la minaccia paventata vuole rafforzare la necessità della rispondenza di tali documenti alle norme nazionali ed europee. Anche per i Rifiuti può essere attivato, se ritenuto necessario, quanto previsto per il successivo PMA Piano di Monitoraggio dell'Ambiente anzi ne può essere una parte.</p> <p>L'AC evidenzia che andrà integrato il Rapporto Ambientale come richiesto, tendo comunque conto di quanto si dovrà necessariamente stralciare agli esiti della presente valutazione.</p>

	<p>all'attuale gestione (modalità di raccolta, produzione totale rifiuti urbani, percentuale raccolta differenziata, ...), nonché deve illustrare se l'attuale dotazione impiantistica utilizzata dai Comuni del consorzio è in grado di gestire l'eventuale incremento della produzione dei rifiuti generata dall'attuazione degli interventi previsti dal Piano.</p>	
<b>5c</b>	<p>- <i>3. Per la matrice aria, l'illustrazione, anche attraverso dati quantitativi, del contributo migliorativo sulla qualità dell'aria di azioni da prevedere nel Piano, considerando le criticità presenti nel territorio in relazione alla qualità dell'aria;</i></p> <p>L'Agenzia della nota Prot. ARPA Lazio ritiene opportuno che nel R.A. vengano descritte, oltre le caratteristiche fisiche del territorio e l'urbanizzazione, le condizioni meteo-climatiche e la qualità dell'aria, anche le emissioni inquinanti in atmosfera presenti nel territorio, attraverso ad es. la produzione di informazioni quantitative sulle emissioni dei diversi tipi di sorgenti (stime derivanti da Inventari delle Emissioni o strumenti simili - cfr. Delibera del Consiglio Federale, n. 14/16, Manuale SNPA n. 148/2017), al fine di fornire un quadro dettagliato iniziale dell'intero territorio sul quale poi effettuare i monitoraggi periodici previsti dal PMA.</p>	<p>L'AP richiama quanto asserito nel successivo punto 5e.</p> <p>L'AC evidenzia che andrà integrato il Rapporto Ambientale come richiesto, tendo comunque conto di quanto si dovrà necessariamente stralciare agli esiti della presente valutazione.</p>
<b>5d</b>	<p>- <i>4. Per il rischio industriale, la necessità di analizzare il territorio evidenziando l'eventuale presenza di industrie a rischio di incidente rilevante ed, in caso, studiandone le interferenze con le azioni prevista dal Piano;</i></p> <p>L'Agenzia non rinviene nel R.A. informazioni sulla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.</p>	<p>L'AP chiarisce che nel R.A., per dimenticanza, non è stato fatto alcun riferimento alla assenza nel territorio consortile di industrie a rischio di incidente rilevante. Tale assenza è invece desumibile soltanto dall'esame delle Tavole grafiche del PRT nelle quali non risulta essere presente alcuna area interessata da tale tipo di attività industriale.</p> <p>L'AC prende atto di quanto asserito dall'AP.</p>
<b>5e</b>	<p>- <i>5. Per il monitoraggio, la necessità di prevedere un sistema di monitoraggio considerando vari fattori fra cui ad es. la velocità delle dinamiche territoriali e la capacità di alcuni indicatori di registrare sensibili cambiamenti. Nel monitoraggio prevedere anche le azioni per le quali si ipotizzavano effetti nulli o positivi.</i></p> <p>In merito a questo punto l'Agenzia evidenzia l'assenza di un vero e proprio Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), evidenziando che questo deve essere redatto in maniera tale da assicurare il controllo sugli impatti significativi</p>	<p>L'AP rileva che la stesura del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), la cui valenza è di innegabile utilità, può essere prescritta ed effettuata nell'arco di tempo occorrente per l'esame del PRT Co.S.I.La.M presso l'Assessorato all'Urbanistica.</p> <p>Appare necessario però sottolineare che tale PMA debba interessare soltanto le aree dei nuclei industriali intendendo per tali soltanto il Nucleo Industriale ex Fiat (comuni di Castrocielo, Aquino, Piedimonte San Germano, Villa Santa Lucia e Cassino) nonché l'area del comune di Colfelice nella quale è presente l'Impianto di trattamento meccanico</p>

	<p>sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e deve consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi e le opportune misure correttive da adottare.</p> <p>Il monitoraggio, che deve seguire l'intero ciclo di vita del Piano, deve tenere conto delle indicazioni di cui all'All. VI alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale con riferimento agli obiettivi di sostenibilità generali, mediante la definizione di indicatori di contesto;</li> <li>- Il controllo dell'attuazione delle azioni, che hanno impatti positivi o negativi sugli obiettivi di sostenibilità specifici del Piano, e delle misure di mitigazione /compensazione, mediante la definizione di indicatori di processo;</li> <li>- Il controllo degli impatti significativi sull'ambiente mediante la definizione di indicatori di contributo che misurano la variazione del contesto imputabile alle azioni del Piano.</li> </ul> <p>Le informazioni da fornire nel PMA devono inoltre prevedere indicazioni sulla periodicità con cui è prodotto il rapporto di monitoraggio, le modalità per la comunicazione e la partecipazione a supporto della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio, in riferimento ai soggetti con competenze ambientali e al pubblico.</p> <p>Inoltre è necessario definire le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio.</p>	<p>biologico dei rifiuti e l'area del comune di San Vittore del Lazio nella quale è presente l'Impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo di combustibile derivato da rifiuto.</p> <p>Sottolinea inoltre che il PRT in esame sia un piano di sviluppo proposto da un consorzio industriale, per i motivi più volte esposti nel R.A., riepilogati a pag. 5 dello stesso nel modo che segue:</p> <p><i>“In uno il P.R.T. è da intendersi come progetto unitario di valenza territoriale, che dovrà contribuire al superamento della debolezza nella dotazione di infrastrutture sul territorio e consentire il mantenimento ed il consolidamento delle attività economiche esistenti oltre alla utilizzazione di quelle risorse non ancora sufficientemente valorizzate consentendo di conseguenza la riqualificazione delle strutture ricettive e di servizio ad esse collegate”;</i></p> <p>Nella stragrande maggioranza dei comuni consorziati le attività economiche esistenti e da valorizzare non sono quelle che normalmente vengono accomunate sotto la dicitura “produttive” intendendo per tali le attività industriali e di artigianato “pesante” (detto così per differenziarlo da quello locale). Pertanto, in tantissimi comuni le cosiddette “Azioni di Piano” non interferiscono con l'Ambiente anzi la sua tutela è un valore aggiunto.</p> <p>L'AC evidenzia che andrà integrato il Rapporto Ambientale come richiesto, tendo comunque conto di quanto si dovrà necessariamente stralciare agli esiti della presente valutazione.</p>
--	--	--

**OSSERVAZIONE 06:** Regione Lazio – Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti - Area valutazione di incidenza e risorse forestali - nota prot. n. 4683 del 14/02/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 0249114 del 29/03/2019.

Le osservazioni dell'Ente attengono alle proprie competenze in materia di valutazione di incidenza e alla materia forestale. In sintesi segnalano alcune incongruenze come segue:

N.	OSSERVAZIONE	ESITO
6a.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In merito alla competenza sulla procedura di valutazione di incidenza rappresenta che il Rapporto ambientale non appare recepire, se non in modo parziale, le osservazioni formulate nelle note sopra menzionate relativamente alla Rete Natura 2000 e alla procedura di valutazione di incidenza. In particolare, non vi è una trattazione</li> </ul>	<p>L'AP precisa che il PRT del Co.S.I.La.M non prevede aree di sviluppo in sovrapposizione alle aree tutelate di interesse ambientale di conseguenza non si è ritenuto di dover effettuare preliminarmente valutazioni di incidenza. Comunque, nella stesura del Rapporto ambientale l'individuazione delle aree da tutelare è stata affrontata ai seguenti</p>

	<p>assimilabile a uno studio di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, che analizzi la proposta pianificatoria alla luce delle potenziali interferenze con la Rete Natura 2000.</p>	<p>punti: A.2 – pagg. 10 e 11; A.3.2 – pag.13; C.5 – da pag. 33 a pag. 37; C.6 – pag. 38; C.7 – pag. 39; le schede comunali dalla n. I alla n. XXXV collazionate nel fascicolo R.A.2-Allegati del Rapporto Ambientale; G.1 – pagg. 270 e 271 – Individuazione delle Emergenze ambientali.</p> <p>L'AC rammenta che in base a quanto disposto dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 152/2006 la procedura VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997. Pertanto eventuali nuove previsioni del PRT o ampliamenti di quelle vigenti debbono essere necessariamente assoggettate a Valutazione preventiva o stralciate dal Piano.</p> <p>L'AP prende atto ed evidenzia che provvederà a quantificare le aree che rientrano in questa fattispecie e nel caso stralciarle, se ritenute ininfluenti per le finalità del Piano o comportanti incidenze rilevanti.</p>
<p><b>6a.2</b></p>	<p>- Sempre in relazione alla valutazione di incidenza evidenzia tra l'altro che il quadro amministrativo regionale relativo alla Rete Natura 2000 negli ultimi anni si è arricchito di nuovi elementi, come l'individuazione delle misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) con la DGR n. 158/2016, la designazione di tali Siti in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) successivamente operata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e l'individuazione di Soggetti gestori di alcune ZSC da parte della Regione Lazio con la DGR n. 305/2018.</p>	<p>L'AP rileva che per quanto attiene l'individuazione delle misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) con la DGR n. 158/2016, la designazione di tali Siti in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) successivamente operata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e l'individuazione di Soggetti gestori di alcune ZSC da parte della Regione Lazio con la DGR n. 305/2018 successivamente intervenute, ritenendo che di esse si possa tener conto al momento della successiva redazione di eventuali integrazioni delle tavole di Piano e delle NTA del PRT da predisporre per l'Approvazione regionale definitiva.</p> <p>L'AP precisa che il PRT del Co.S.I.La.M non prevede aree di sviluppo in sovrapposizione alle aree tutelate di interesse ambientale di conseguenza non si è ritenuto di dover effettuare preliminarmente valutazioni di incidenza. Comunque, nella stesura del Rapporto ambientale la individuazione delle aree da tutelare è stata affrontata ai seguenti punti: A.2 – pagg. 10 e 11; A.3.2 – pag.13; C.5 – da pag. 33 a pag. 37; C.6 – pag. 38; C.7 – pag. 39; le schede comunali dalla n. I alla n. XXXV collazionate nel fascicolo R.A.2-Allegati del Rapporto Ambientale; G.1 – pagg. 270 e 271 – Individuazione delle Emergenze ambientali.</p> <p>L'AC rammenta che in base a quanto disposto dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 152/2006 la procedura VAS comprende le procedure di</p>

		<p>valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997. Pertanto eventuali nuove previsioni del PRT o ampliamenti di quelle vigenti debbono essere necessariamente assoggettate a Valutazione preventiva o stralciate dal Piano.</p> <p>L'AP prende atto ed evidenzia che provvederà a quantificare le aree che rientrano in questa fattispecie e nel caso stralciarle, se ritenute ininfluenti per le finalità del Piano o comportanti incidenze rilevanti.</p>
<p><b>6b</b></p>	<p>- Relativamente alla competenza in materia forestale, richiede un approfondimento delle tematiche forestali riguardante i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quadro normativo nazionale e regionale vigente in materia forestale, con particolare riferimento alla LR n. 39/2002 e al Regolamento di attuazione n. 7/2005 nonché al documento PFR - Linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale del Lazio approvato con DGR n. 666/2007, relativamente agli indirizzi di gestione del patrimonio forestale, tutela di particolari formazioni e habitat ecc.;</li> <li>- inquadramento componente bosco e in particolare delle aree assimilate a bosco, ai sensi dell'art. 4 della LR n. 39/2002, con particolare riferimento alla consistenza e destinazioni d'uso e relativa restituzione cartografica, quale matrice ambientale interessata dal Piano in oggetto;</li> <li>- analisi delle potenziali interferenze e verifica delle ipotesi di eventuale trasformazione delle aree classificate bosco o assimilate, con descrizione delle quantità e qualità interessate e delle misure di compensazione forestale in caso di trasformazione in altra qualità di coltura, così come stabilito dagli artt. 37 e 40 della LR n. 39/2002 e degli artt. 13 e 14 del RR n. 7/2005.</li> </ul>	<p>L'AP precisa che il PRT del Cosilam non prevede aree di sviluppo in sovrapposizione alle aree tutelate di interesse forestale.</p> <p>Comunque, nella stesura del Rapporto ambientale la individuazione delle aree da tutelare è stato affrontato ai seguenti punti: A.2 – pagg. 10 e 11; A.3.2 – pag.13; C.5 – da pag. 33 a pag. 37; C.6 – pag. 38; C.7 – pag. 39; le schede comunali dalla n. I alla n. XXXV collazionate nel fascicolo R.A.2-Allegati del Rapporto Ambientale; F.5 – da pag. 164 a pag. 191 – Piano Forestale: Finalità ed obiettivi del P.F.R.</p> <p>L'AP precisa che il PRT del Cosilam non prevede aree di sviluppo in sovrapposizione alle aree tutelate di interesse ambientale di conseguenza non si è ritenuto di dover effettuare preliminarmente valutazioni di incidenza. Comunque, nella stesura del Rapporto ambientale la individuazione delle aree da tutelare è stata affrontata ai seguenti punti: A.2 – pagg. 10 e 11; A.3.2 – pag.13;</p> <p>C.5 – da pag. 33 a pag. 37; C.6 – pag. 38; C.7 – pag. 39; le schede comunali dalla n. I alla n. XXXV collazionate nel fascicolo R.A.2-Allegati del Rapporto Ambientale; G.1 – pagg. 270 e 271 – Individuazione delle Emergenze ambientali.</p> <p>L'AC rammenta che in base a quanto disposto dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 152/2006 la procedura VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997. Pertanto eventuali nuove previsioni del PRT o ampliamenti di quelle vigenti debbono essere necessariamente assoggettate a Valutazione preventiva o stralciate dal Piano.</p> <p>L'AP prende atto ed evidenzia che provvederà a quantificare le aree che rientrano in questa fattispecie e nel caso stralciarle, se ritenute ininfluenti per le finalità del Piano o comportanti incidenze rilevanti.</p>

VALUTATO che la richiesta di interruzione del procedimento di VAS di cui alla nota prot. 1907-P del 14/02/2019 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, acquisito al protocollo regionale con il n.120723 del 15/02/2019, non è contemplata dall'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e che le richieste saranno oggetto di aggiornamento del Rapporto Ambientale e del Piano, per quanto non andrà escluso da quest'ultimo in base alle risultanze contenute nel quadro di riepilogo in relazione ai contributi/osservazioni presentati dagli SCA sopra riportato;

TENUTO CONTO delle attività tecnico-istruttorie di cui all'art.15, comma 1, nonché degli esiti delle consultazioni sopra rappresentate;

PRESO ATTO delle considerazioni finali dell'Autorità Procedente, in relazione alle opportune revisioni di Piano in base alle criticità emerse e alle valutazioni della scrivente Autorità Competente, cui seguirà il necessario aggiornamento del Rapporto Ambientale e degli elaborati di Piano, come disposto dall'art.15, co. 2 del Decreto;

VALUTATO che:

- L'istanza in oggetto, come ampiamente illustrato, consiste nella pianificazione delle porzioni di territorio dei Comuni aderenti, comprese nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, presentato a questa Autorità Competente dal Co.S.I.La.M. e adottata con verbale di Assemblea del 14/03/2016, Rep. 14 Raccolta 12, registrato a Sora (Fr) il 22/03/2016 al n. 1265 a firma del Notaio Dott.ssa Alice Fiorletta, a seguito dell'avvio della procedura di VAS, secondo le indicazioni di carattere ambientale di cui al Documento di Scoping - nota prot. n. 210419 del 08/04/2014;
- La procedura di VAS è stata avviata nel 2010 dall'Autorità Procedente Co.S.I.La.M. – di concerto con l'allora Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica - la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Valutazione d'Impatto Ambientale - la quale a seguito delle attività di Consultazione ai sensi dell'art. 13 del Decreto ha concluso la fase preliminare, cd. fase di Scoping, con l'emissione del citato Documento di Scoping;
- Il procedimento amministrativo si è protratto per lungo tempo, attraverso una serie di avvii e successive sospensioni, non imputabili ad inefficienze e/o inesattezze, ma stante il tempo intercorso codesta Autorità Competente al riavvio della procedura ha inteso prendere atto del procedimento finora svolto, evitando duplicazioni e ulteriori lungaggini procedurali, convocando la seconda seduta della Conferenza di Valutazione con tutti gli SCA coinvolti nel procedimento originario per i propri contributi di competenza;
- Il Co.S.I.La.M. ha valutato le proprie necessità legate al quadro esigenziale originario ed attuale, mostrandosi consapevole di una necessaria revisione, nella perimetrazione e nella zonizzazione, della proposta originariamente adottata;
- Il Rapporto Ambientale ha evidenziato le correlazioni fra gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici di sostenibilità, verificandone la coerenza esterna rispetto ad altri Piani/Programmi e alle normative ambientali di livello internazionale, nazionale e regionale;
- Il Rapporto Ambientale ha dato riscontro delle indicazioni espresse in fase di consultazione e successiva valutazione;
- I contributi forniti dai Soggetti con Competenza Ambientale durante la fase di consultazione preliminare (Scoping) sono stati recepiti in modo parziale nel Rapporto Ambientale;
- Il Rapporto Ambientale ha evidenziato tramite sintesi tabellare come il Piano volga verso una congruenza tra le strategie del Piano stesso e le caratteristiche del sistema territoriale, ambientale e socio-economico derivanti dall'analisi del contesto, al fine di determinare la coerenza interna tra gli obiettivi operativi e le azioni di Piano;
- Il Rapporto Ambientale ha evidenziato le misure di mitigazione circa gli impatti negativi significativi riscontrati nel corso del procedimento su alcune componenti ambientali indicando le relative misure correttive e le opportune revisioni;

PRESCRITTO che le dichiarazioni dell'Autorità Procedente e quanto rilevato dall'Autorità Competente nella fase di cui all'art.15, comma 1, del Decreto, richiamate integralmente in precedenza nella presente, costituiscono parte integrante della valutazione e rappresentano presupposto alla sostenibilità del Piano e pertanto condizione del presente parere motivato;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale, integrato con quanto emerso in fase di valutazione nonché con le prescrizioni del presente parere motivato, in ottemperanza all'art.13, comma 4, del Decreto, deve assolvere ai contenuti di cui all'allegato VI;

CONSIDERATO che il Piano di Monitoraggio, seppur in modo parziale, risponde in termini di adeguatezza a quanto previsto dall'art. 18 del Decreto e che l'AP dichiara che verrà effettuato con cadenza annuale a cura del Co.S.I.La.M. ed in coordinamento con l'ARPALAZIO;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. m-ter) del Decreto, che definisce il "parere motivato" quale il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'Autorità Competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

TENUTO CONTO che le indicazioni/prescrizioni/osservazioni emerse durante le attività tecnico istruttorie di cui all'art.15, comma 1 del Decreto sul Rapporto Ambientale e la proposta di Piano dovranno avere risposta nel prosieguo della procedura, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cui si procederà alle opportune revisioni di Piano, dandone conto all'interno Dichiarazione di Sintesi, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del Decreto, nella quale verrà illustrato in quale modo le considerazioni ambientali siano state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

RICHIAMATO il VII Programma d'Azione per l'Ambiente che è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, con la decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 354 del 28 dicembre 2013, il quale definisce un quadro generale per le politiche europee da seguire in materia ambientale fino al 2020;

RICHIAMATA l'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030 e i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per i prossimi 15 anni, che è stata approvata il 25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per cui "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso."

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Si esprime parere motivato di VAS, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al Piano Regolatore Territoriale del Lazio Meridionale "P.R.T. Co.S.I.La.M.", ritenuto compatibile, con gli obiettivi di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, a condizione del rispetto degli esiti della fase di cui all'art.15, comma 1, del Decreto nonché delle seguenti prescrizioni da ottemperare nel prosieguo dell'iter, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 15, riportandone altresì gli esiti nella Dichiarazione di Sintesi, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- 1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del Decreto, l'Autorità Procedente, prima della presentazione del Piano per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, procederà alle opportune revisioni del Piano e degli elaborati di cui lo stesso è costituito, rispettando le prescrizioni riportate integralmente nei singoli contributi di competenza pervenuti da parte degli Enti ed Amministrazioni coinvolti, secondo quanto rilevato negli esiti delle valutazioni di cui alla nota prot. n. 1046018 del 23/12/2019 e riportati integralmente nella presente;



- 2) I contributi/osservazioni di cui agli esiti delle attività della fase di valutazione svolte ai sensi dell'art.15, comma 1, che non hanno ricevuto un recepimento congruente ed esaustivo dovranno essere verificati, recepiti ed integrati nel Rapporto Ambientale, avendo cura, laddove il loro recepimento comporti delle modifiche al quadro di riferimento su cui il Piano ha posto le sue determinazioni, di fornire evidenza delle eventuali modifiche apportate al Piano;
- 3) Il Rapporto Ambientale, in riferimento al P.T.P.R. – Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 02 agosto 2019 e alla successiva Variante di integrazione adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 49 del 13 febbraio 2020, nelle sezioni dedicate e a supporto della Dichiarazione di Sintesi, dovrà essere integrato con ulteriori valutazioni sulle componenti ambientali dando specifico riscontro del livello di coerenza delle scelte operate dal Piano con le condizioni di tutela paesaggistica al momento cogenti;
- 4) In riferimento al punto precedente, nell'apposita sezione dovrà essere dato approfondimento per la presenza di beni ed aree di rilevante interesse archeologico, secondo le indicazioni fornite dallo SCA competente, in relazione alle previste azioni di Piano sulla componente interessata, sulla base di quanto rilevato negli esiti delle valutazioni richiamati al precedente Punto 1);
- 5) La Dichiarazione di Sintesi dovrà fornire completa evidenza delle modalità di recepimento o meno dei contributi/osservazioni pervenuti da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale e dell'Autorità Competente durante l'intero procedimento di VAS;
- 6) Sia data evidenza nel Rapporto Ambientale e nelle Norme Tecniche di Attuazione del recepimento delle misure di mitigazione, secondo quanto emerso in fase di consultazione le indicazioni fornite dallo SCA,
- 7) Siano ottemperate le prescrizioni ed adempimenti previsti da parte dell'Autorità di Bacino competente, soprattutto in relazione al P.G.D.A.C., qualora gli interventi di attuazione del Piano in esame siano soggetti ai vincoli diretti espressamente previsti dalla pianificazione di bacino/distretto;
- 8) Prima del proseguimento dell'iter istruttorio urbanistico dovrà essere effettuata la verifica relativa ad eventuali gravami di uso civico ed assolvere a quanto previsto dalla L.R. 03/01/1986 n°1 e ss.mm.ii. e dare conto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativamente alla componente "suolo" ed acquisiti i relativi pareri endoprocedimentali;
- 9) Per il monitoraggio del Piano, oltre a quanto rilevato dalle risultanze della fase di consultazione, si ritiene utile integrare le schede con indicatori settoriali anche di tipo socio-economico (produttività per settore - Occupazione per attività economica, etc fonte ISTAT) ed indicatori sullo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici;
- 10) Resta comunque fermo l'obbligo di acquisizione di ogni eventuale autorizzazione/nulla osta/parere propedeutico all'approvazione definitiva del Piano;
- 11) L'Autorità Procedente dovrà verificare se alcune incongruenze segnalate, riscontrate nel Rapporto Ambientale, dovranno essere corrette nella loro stesura definitiva. Si rinnovano le ulteriori prescrizioni:
- 12) La realizzazione delle opere previste all'interno del Piano in oggetto, dovranno essere effettuate nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria Regionale (D.C.R. n. 66 del 10.12.2009), e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (D.C.R. n. 42 del 27.09.2007), nel rispetto di tutte le Pianificazioni di Bacino e/o Distretto sovraordinate (P.A.I., P.G.D.A.C., P.G.R.A.A.C.), nonché delle norme regionali relative all'inquinamento luminoso (L.R.n.23/2000 e Reg. n. 8/2005), individuando le misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti. Per le finalità di risparmio idrico si

evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art. 146 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.);

- 13) Ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico, come previsto dalle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria, quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all'art. 5 delle suddette norme e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa;
- 14) In relazione al punto precedente, al fine di limitare gli impatti relativi alla componente aria e fattori climatici legati agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione degli interventi dovrà dunque avvenire nel rispetto delle prestazioni energetiche globali corrispondenti, in base al D.lgs. n. 192 del 19.08.2005 ss.mm.ii. ed alla L.R. del 27 maggio 2008, n. 6, nonché alle Linee Guida di cui ai D.M. 26/06/2015 per la certificazione energetica. Inoltre, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi degli edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi livelli di riferimento stabiliti dall'Unione Europea;
- 15) Ai fini del contenimento dell'inquinamento da rumore, si richiama il rispetto del D.P.C.M. 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali sorgenti sonore, sempre nel rispetto della classificazione acustica prevista dai diversi Comuni per le zone in esame;
- 16) Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22.02.2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003;
- 17) L'incremento di rifiuti urbani prodotti dovrà essere gestito nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore, con particolare riferimento al nuovo Piano Regionale dei Rifiuti, garantendo attraverso gli atti di convenzione la realizzazione di tutte le misure di tipo edilizio e di urbanizzazione concorrenti al raggiungimento di tali obiettivi;
- 18) Sia assicurata la messa in opera di tutte le soluzioni, finalizzate a limitare gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, perdita di stabilità, contaminazione, impermeabilizzazione, compattazione, perdita di fertilità e diminuzione della biodiversità. Il Piano dovrà garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi/azioni di sostenibilità ambientale indicati nel Rapporto Ambientale consegnato, nel rispetto delle norme specifiche e dei pareri espressi di competenza;

Come prescritto, laddove il recepimento di quanto indicato ai punti precedenti comporti delle modifiche al quadro di riferimento su cui il Piano ha posto le proprie determinazioni, il Rapporto Ambientale, modificato ed integrato, dovrà fornire evidenza delle eventuali ulteriori valutazioni effettuate e/o delle eventuali modifiche apportate al Piano.

L'Autorità Procedente dovrà comunicare, con cadenza annuale, all'Autorità Competente e a tutti gli SCA consultati in fase di VAS l'avvenuta pubblicazione dei report di monitoraggio e le modalità per l'accesso e la consultazione dei documenti predisposti.

L'Autorità Procedente dovrà provvedere a recepire formalmente il presente Parere Motivato vincolante ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 15 del Decreto.

Il Direttore Regionale  
Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)